

69 - RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IN BASE ALLE CONDIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO MOD. RCG 2 - ED. 07/2007 CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO CON:

AGENZIA DI EMISSIONE GENOVA MARE	CODICE AGENZIA 2061	RAMO 32	NUMERO POLIZZA 001149	PRODUTTORE 001
SOSTITUISCE LA POLIZZA		CODICE AGENZIA	RAMO	NUMERO POLIZZA

CONTRAENTE

CONTRAENTE F.I.E.	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 03645560107	CODICE CLIENTE 99999	
INDIRIZZO IMPERIALE	N. CIVICO 14	COMUNE GENOVA	PROV. / C.A.P. GE / 16143

DATI POLIZZA

LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI	1	PIU' EVENTUALE RATEO	INIZIO 31/12/2010	TERMINE 31/12/2011	RATEAZIONE DEL PREMIO ANNUALE	SCADENZA RATE 12
ESISTE VINCOLO A FAVORE DI	SCADENTE IL	CONVENZIONE AUTORIZZATO DIREZION	COASSICURAZIONE NO	APPENDICE NO		

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

SETTORE DEL RISCHIO : ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI: ROCCIA - ARRAMPICATA SPORTIVA - FREE-CLIMBING - HOKEY SU GHIACCIO E SU ROTELLE - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA - DIVING - SLITTINO - BOB - SPELEOLOGIA - SCII ALPINO - ALTRI SPORT NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA
DESCRIZIONE DEL RISCHIO: FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

UBICAZIONE DEL RISCHIO

INDIRIZZO VIA IMPERIALE	N. CIVICO 14	COMUNE GENOVA	PROV. GE	C.A.P. 16143
VALGONO LE CONDIZIONI SPECIALI ATTINENTI AL RISCHIO ASSICURATO NONCHE' LE CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTO INDICATE :				

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza di (in migliaia di euro) **2.500**

che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) con i limiti di:

R.C.T.	per ogni persona deceduta o ferita (in migliaia di Euro)	2.500
(V. art. R 13)	per danni a cose (in migliaia di Euro)	2.500

CALCOLO DEL PREMIO

Soggetto a regolazione

Premio provvisorio anticipato sul parametro preventivato sotto indicato:

	PARAMETRO	N°	PREMIO UNITARIO	PREMIO ANNUO IMPONIBILE IN EURO
A	NUMERO PERSONE	9.030	,81	7.314,30

Premio minimo imponibile annuo (V. art. R 17) **5.485,73**

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

LA PRIMA RATA INIZIA ALLE ORE 24 DEL 31/12/2010 E TERMINA ALLE ORE 24 DEL 31/12/2011

PREMIO IN ENTRATA	PREMIO IN USCITA	ADDIZIONALE	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
7.313,97		48,00	7.361,97	1.638,03	9.000,00
RATE SUCCESSIVE	PREMIO	ADDIZIONALE	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
	7.313,97	48,00	7.361,97	1.638,03	9.000,00

SOTTOSCRIZIONE

IL PRESENTE CONTRATTO E' STATO REDATTO IN TRE ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO IN **GENOVA MARE IL 29/12/2010**

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

CONTRAENTE

ASSICUR. MARE S.A.S.
AG GEN CATTOLICA ASS.NI



DICHIARAZIONI

Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente:

- la nota informativa MOD. RC G 5 - ED. 12/2010
- le condizioni di assicurazione MOD. RCG 2 - ED. 07/2007
- modulo di proposta, ove previsto

CONTRAENTE



CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C. IL CONTRAENTE DICHIARA CHE :

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali la Società ha determinato i relativi premi
- Nell'ultimo triennio non ha subito danni, nè è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati; in caso contrario quali **NESSUNO**
- Non ha altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso contrario quali **NESSUNA**
- Non ha avuto polizze annullate per sinistro; in caso contrario quali **NESSUNA**
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO, PRESO VISIONE E ACCETTATO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. N° 196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 10/2008

CONTRAENTE



AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C., IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTT. DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- ART. R2 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
- ART. R8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. R9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
- ART. R11 FORO COMPETENTE
- ART. R17 REGOLAZIONE DEL PREMIO

CONTRAENTE



ATTENZIONE: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA PRIMA RATA DI PREMIO E' STATO EFFETTUATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE, A MIE MANI IN

GENOVA

AGENTE O INCARICATO

ASSICUR. MARE S.A.S.
AG. GEN. CATTOLICA/NOVA



COPERTURA TESSERATI Federazione Italiana escursionismo

Capitolato di polizza N.

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Condizioni generali di Assicurazione Responsabilità Civile Generale mod RCG2 Ed

Si definiscono

ASSICURATI

I tesserati della Federazione Italiana Escursionismo, atleti e non atleti, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa, numerata e datata.

Detta tessera, titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, è rilasciata a cura della Federazione Italiana Escursionismo, a mezzo dei suoi Organi centrali e periferici (Comitati regionali, Provinciali, Territoriali e Società affiliate) specificamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Art. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA

Cattolica si obbliga a tenere indenne i Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni.
- b) partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche se organizzate da altri Enti purché in collaborazione e/o in accordo con la Federazione Italiana Escursionismo e contemplate nei calendari sportivi della Contraente.
- c) partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo.

CATTOLICA

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Art. 2) QUALIFICA DI TERZI

A deroga di quanto indicato alla Condizione Speciale R38) sono considerati terzi nei confronti della Federazione Italiana Escursionismo :

- i Tesserati
- i collaboratori in genere, anche non tesserati

I Tesserati della Federazione Italiana Escursionismo sono inoltre considerato terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la Polizza Infortuni

N _____ / 31 / _____

Art. 3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

A deroga di quanto stabilito all' art. R14) non sono considerati terzi :

il coniuge , i genitori, i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente. ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 4) DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato decorre dalle ore 24.00 del giorno del tesseramento e cessa al 31 dicembre successivo di ogni anno .

Art. 5) DANNI ESCLUSI

Fermo quanto stabilito all'art. R16 , l'assicurazione non vale altresì per i danni :

- derivanti da gestione di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per feri, parcheggi, esercizi commerciali in genere
- alle cose in consegna e custodia e alle attrezzature ed impianti sportivi e non, utilizzati per lo svolgimento dell'attività



Art. 6) PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio lordo si intende stabilito in € 1,00 per Tesserato e per periodo assicurativo, così come definito all' art. 2)

Il premio minimo annuo lordo di polizza, comunque dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo è fissato in € 9.000 calcolato su il numero di 9000 tesserati.

Entro la data del _____ di ciascun anno assicurativo la Contraente è tenuta a fornire alla Società elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, dei Tesserati e il numero effettivo dei Tesserati relativo al periodo considerato, affinché la Società possa procedere alla Regolazione del premio.

La mancata comunicazione da parte della Contraente entro il termine stabilito dei dati occorrenti per la regolazione, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni comunicate dalla Società, devono essere pagate entro e non oltre il _____ di ogni anno.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero, il pagamento della differenza attiva dovuta, Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie

Resta inteso che in nessun caso la somma dovuta a titolo di premio minimo potrà essere inferiore al premio di una intera annualità al netto della regolazione.

A parziale deroga di quanto sopra indicato si conviene espressamente fra le Parti che qualora non siano rispettati i termini di pagamento della regolazione premio i danni occorsi nel periodo intercorrente tra la data del _____ e la data del _____ non saranno ritenuti indennizzabili ai sensi artt.ex 1341 e 1342 cc.

Art. 8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora a favore dell'assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza, saranno operanti i capitali e/o massimali e le condizioni previste dalla presente polizza
- se il rischio fosse garantito e liquidate in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.



CATTOLICA

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Art. 10) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito all' art. R7) delle Condizioni generali di assicurazione in caso di sinistro la Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'evento.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e ove esistano dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro. La Contraente deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e ogni eventuale richiesta di risarcimento.

La Compagnia si riserva il diritto di effettuare indagini o accertamenti.

Art. 11) RESCINDIBILITA ' ANNUALE

La presente polizza è stipulata per la durata di anni 0,99 con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2010 scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2011. Si conviene tuttavia che le Parti possono recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 60 giorni e con lettera raccomandata.

Art. 12) CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO - POLIZZA INFORTUNI

La presente polizza è collegata alla polizza n. 2061/31/1365

La validità della presente polizza è subordinata alla validità della polizza collegata, e cesserà pertanto ogni effetto in caso di cessazione o invalidità della polizza n. 2061/31/1365.

L'ASSICURATO

ASSICUR. MARE S.A.S
di PASTORELLI & LAUTIERI

5

